

STATUTO BANCOPER's Club

Art. 1 FINALITA' COSTITUTIVE

L'associazione culturale denominata "Bancoper's Club" - nata molti anni fa' per volontà di alcuni lungimiranti ex dirigenti della BNL passati ad altre esperienze lavorative, aziendali o autonome, portando nella nuova attività la professionalità acquisita alla *scuola BNL* e da ultimo formalizzata il 18 ottobre 2003 con l'Atto Costitutivo per notaio Mario Liguori in Roma, Rep. n. 134605/27218 - è costituita ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, tra quanti - per pregresse e qualificate esperienze professionali avute nella Banca Nazionale del Lavoro e/o nelle Società del Gruppo - si impegnano, attraverso iniziative comuni, a testimoniare la peculiarità e la validità - anche con proiezione nell'attuale contesto - del patrimonio culturale e professionale espresso nei rapporti economici e sociali, in Italia e all'estero, dalla Banca medesima.

Art. 2 SCOPI SOCIALI

L'associazione persegue gli scopi di:

- promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della Banca nazionale del Lavoro come definito all'art. 1;
- consolidare i rapporti di comunanza di esperienze professionali pregresse dei soci e favorire e valorizzare la reciproca conoscenza delle professionalità attualmente gestite.

Art. 3 SOCI

La qualifica di socio è attribuita dal Presidente ai sensi del presente statuto e secondo gli indirizzi e le indicazioni generali del Consiglio Direttivo.

Sono:

- **soci fondatori** i sottoscrittori dell'Atto Costitutivo dell'Associazione stipulato per atto del notaio Mario Liguori in Roma il 18 ottobre 2003, Rep. N. 134605/27218;
- **soci ordinari** gli ex dipendenti della Banca Nazionale del Lavoro e/o delle società del Gruppo i quali abbiano rivestito qualificati ruoli professionali e direttivi nelle medesime.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può attribuire la qualifica di:

- **socio d'onore** ai Presidenti e ai Consiglieri di amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro, anche dopo la cessazione dalla carica, nonché a personalità di rilievo del mondo economico, scientifico, culturale e sociale che abbiano, o abbiano avuto, ruoli significativi per la BNL e per il Bancoper's Club;
- **socio sostenitore**, spettante di diritto al socio che versa annualmente una quota di importo almeno doppio rispetto all'ammontare stabilito, anche a persone, enti o aziende in ragione della loro vicinanza attiva alle iniziative del Bancoper's;

- **partner** alle Associazioni costituite, a livello locale, da ex dipendenti della BNL e/o delle società del Gruppo, con caratteristiche e finalità coerenti con quelle del Bancoper's.

Art. 4 ATTIVITA' SOCIALI

L'associazione, in attuazione di quanto previsto all'art. 1 e per il conseguimento degli scopi sociali di cui all' art. 2:

- cura ricerche di testimonianze, anche documentali, riguardanti strategie e iniziative della Banca Nazionale del Lavoro in campo economico, e bancario, culturale e sociale anche nei loro riflessi sullo sviluppo dell'Italia,
- ne promuove e favorisce gli approfondimenti scientifici e la conoscenza con incontri, convegni, seminari, aperti al contributo di studiosi, esperti, operatori economici, sociali nonché con opportune iniziative editoriali e di comunicazione,
- istituisce riconoscimenti a studi e tesi di laurea su temi ricollegabili alle finalità associative,
- ricerca istituzionalmente forme concordate con la Banca Nazionale del Lavoro
 - per mettere a disposizione dell'Azienda l'esperienza e le conoscenze dei soci circa la presenza della Banca nelle realtà territoriali domestiche ed internazionali;
 - per ogni collegamento ritenuto opportuno ai fini del coinvolgimento nella promozione della cultura professionale BNL degli esponenti direttivi in servizio;
 - per confronti con i Vertici dell'Azienda su temi specifici da parte di soci portatori di speciali esperienze;
 - per sostenere, con la conoscenza e la divulgazione, le iniziative della Banca con particolare riferimento alle loro ricadute sullo sviluppo dell'economia nazionale,
- può rappresentare all'alta Governance della Banca Nazionale del Lavoro eventuali iniziative che l'esperienza professionale dei soci fa ritenere utili all'Azienda,
- promuove eventi culturali su tematiche di carattere generale, con particolare riguardo all'evoluzione economica e sociale e al ruolo che su tale evoluzione hanno e/o possono avere le istituzioni creditizie,
- definisce e realizza ogni altra attività utile, anche indirettamente, al perseguimento degli scopi sociali.

Art. 5 REGIME GIURIDICO FISCALE

L'Associazione non ha scopo di lucro e deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non commerciale ai sensi dell'art.87, co.1, lettera c) del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986.

L'Associazione non può esercitare alcuna attività commerciale che non sia svolta in via marginale e, comunque, ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento degli scopi sociali. E' in ogni caso esclusa la distribuzione di utili o avanzi di gestione.

Art. 6 DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 7 SEDE SOCIALE

La sede legale è stabilita in Roma, via Archimede n.35.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può deliberare la variazione della sede che comunque deve essere localizzata nel comune di Roma, dove ha sede la Banca Nazionale del Lavoro.

Parimenti, il Consiglio Direttivo, per esigenze organizzative e/o di sviluppo dell'Associazione, può deliberare l'istituzione di *sedi periferiche* e per particolari opportunità di rappresentanza in città diverse da Roma, o anche all'estero, conferire la nomina di *Delegato del Club* a un socio ivi operante.

Art. 8 PATRIMONIO E QUOTE SOCIALI

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote sociali, nonché da erogazioni liberali e da ogni altro bene conferito dai soci e/o da terzi, nei limiti e secondo le modalità di legge.

L'attribuzione e il mantenimento della qualità di socio ordinario, di socio fondatore e di socio sostenitore di diritto si perfezionano con il pagamento entro il 31 gennaio di ciascun anno della quota associativa relativa all'anno solare in corso.

L'ammontare della quota e i termini per il relativo pagamento possono essere modificate dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Art. 9 ESERCIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO

L'esercizio finanziario annuale si chiude il 31 dicembre.

Il rendiconto economico finanziario deve essere sottoposto alla approvazione dell'Assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo.

E' escluso il ricorso al credito bancario.

I rapporti bancari attivi sono tenuti esclusivamente con la Banca Nazionale del Lavoro in Roma.

Per adempimenti fiscali e contabili e per esigenze di carattere legale, il Presidente può conferire specifici incarichi professionali all'esterno.

Art. 10 ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori.

Tutte le cariche sono assunte con impegno a carattere volontaristico e non comportano diritto a compensi di alcun genere, con esclusione dei soli rimborsi spese per attività istituzionali.

Art. 11 ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dal Presidente per e-mail o - se necessario - con altro mezzo idoneo e si riunisce almeno una volta l'anno.

Una delle assemblee annuali si svolge, di norma - secondo la tradizione risalente all'origine del Bancoper's - presso il Ristorante da Nonno Rossi di Bologna nel corso del mese di maggio.

Hanno diritto al voto in Assemblea, anche mediante delega fino ad un massimo di 5 per ciascun delegato, tutti i soci tenuti al pagamento delle quote sociali e in regola con il relativo versamento.

Alle Assemblee vengono invitati ad assistere anche i soci d'onore, i soci sostenitori nominati e un rappresentante per ogni Associazione partner.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e in seconda qualunque sia il numero dei presenti.

Le delibere assembleari sono assunte con la maggioranza semplice dei presenti salvo che per le Assemblee straordinarie nelle quali è richiesto il voto favorevole di due terzi dei presenti.

L'Assemblea delibera su proposta del Presidente al quale compete la redazione del relativo ordine del giorno e la presidenza del consesso.

In apertura della riunione viene nominato, su proposta del Presidente, un segretario dell'Assemblea per la stesura e la sottoscrizione, con il Presidente stesso, del resoconto verbale delle deliberazioni.

L'assemblea :

- approva gli indirizzi strategici e programmatici dell'Associazione e il rendiconto economico finanziario;
- nomina il Presidente e il Collegio dei Revisori dei conti, uno dei quali può essere scelto anche tra i non soci;
- su proposta del Presidente eletto, nomina un **Comitato operativo** costituito da un **Segretario** per il coordinamento amministrativo, da un **Tesoriere** per gli adempimenti finanziario-contabili e da altri soci indicati, per numero e per incarichi, dal Presidente medesimo;
- in seduta straordinaria, delibera modifiche allo statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

Tutte le cariche hanno durata di un triennio, con scadenza all'assemblea di approvazione del bilancio del terzo esercizio. Il mandato può essere rinnovato senza limiti al numero dei mandati, anche consecutivi.

Art.12 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e dagli ex Presidenti

Il Consiglio è convocato per e-mail o con altro idoneo mezzo dal Presidente, il quale stabilisce l'ordine del giorno della riunione, e delibera a maggioranza semplice dei presenti, senza previsione di quorum. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La partecipazione alle riunioni è consentita anche in video, telefono o altro idoneo mezzo telematico.

Il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, delibera sugli indirizzi strategici e programmatici da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, approva il rendiconto economico-finanziario annuale con la prescritta relazione, il rendiconto gestionale e provvede a quanto la legge e lo statuto riservano alla sua competenza, nonché su ogni altro argomento che venga indicato dal Presidente o di cui sia richiesta la trattazione da almeno un terzo dei soci o dei membri del Consiglio stesso.

Art.13 PRESIDENTE

Il Presidente presiede gli organi collegiali, coordina ed assume ogni iniziativa utile alla gestione dell'Associazione ed alla realizzazione degli indirizzi strategici e programmatici, ricorrendo, ove lo ritenga utile, anche a supporti e collaborazioni esterne.

Al Presidente è riservato l'esercizio dei poteri di rappresentanza e di firma, con facoltà di delega per singole materie, affari e atti di carattere esclusivamente esecutivo, anche relativamente ai rapporti bancari.

Cura a nome della associazione e definisce i rapporti con ogni entità esterna e specificamente con la Banca Nazionale del Lavoro.

In caso di impedimento è sostituito, per il tempo necessario, dall'ex Presidente più anziano d'età.

Art. 14 COLLEGIO DEI REVISORI

L'assemblea nomina il Collegio dei Revisori dei conti, composto di tre elementi, dei quali uno può essere scelto anche tra i non soci.

Il Collegio dura in carica per tre esercizi e provvede al controllo della tenuta delle scritture contabili, della loro aderenza ai fatti amministrativi, accompagnando con una relazione all'Assemblea il rendiconto economico finanziario dell'esercizio.

Alle riunioni del Collegio dei Revisori può essere invitato a partecipare il tesoriere e/o il professionista incaricato dal Presidente, a mente del precedente art. 9, per gli adempimenti contabili e fiscali.

Art. 15 SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta del Presidente e con il parere del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea in seduta straordinaria, la quale provvede alla nomina dei Liquidatori ed alla devoluzione del patrimonio risultante dalla liquidazione a fini di pubblica utilità parimenti dalla stessa deliberati.

E' escluso il riparto tra i soci.

Art. 16 CONTROVERSIE E ARBITRATO

Per le controversie tra l'Associazione e i soci e/o tra gli stessi, relativamente alla interpretazione e/o alla esecuzione dello Statuto e/o di ogni altro atto associativo si farà riferimento ad un arbitro unico in conformità al Regolamento arbitrale nazionale della Camera Arbitrale di Roma, che procederà in via irrituale e secondo equità, con giudizio inappellabile

